



Comune di Crosia

87060 - (Prov. di Cosenza)

Settore n. 3 Tecnico - Patrimonio -

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE A
TERZI LA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA S. PERTINI PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE.

L'anno __, il giorno __ del mese di __, presso il Crosia al viale della Repubblica.

La presente scrittura privata da valersi a ogni effetto di legge tra:

- **Arch. LEPERA Luigi**, nato a Longobucco (CS) il 27/01/1970, Cod.
Fiscale LPRLGU70A27E678Z, il quale in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse del Comune di Crosia, Cod. Fiscale 87000330784, che in questo
atto rappresenta nella sua qualità di Responsabile Settore Tecnico – Ufficio
Patrimonio, nominato dal Sindaco con Decreto n. 15 del 30/12/2022,
autorizzato a firmare ai sensi dell’art. 107 c. 3 lett. c del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e ss.mm.ii., di seguito “Comune”;

- Sig. nato a il
..... e residente a in via
..... (Codice Fiscale) in
qualità di Legale Rappresentante
della..... con sede in

..... in via

..... (C.F. e P.IVA) di

seguito sub-concessionario.

PREMESSO:

- Che con stipula di convenzione del 29/07/2006 la Provincia di Cosenza concedeva al Comune di Crosia la gestione della struttura con destinazione “palestra polifunzionale” di via S. Pertini, con facoltà di sub-concedere a terzi la gestione del servizio;

- Che con Deliberazione di Giunta comunale n.52 del 12/03/2024 sono state date direttive al Responsabile del Settore n.3 Tecnico di avviare le idonee procedure amministrative per l’affidamento in concessione a terzi delle strutture sportive, ivi compresa la palestra polifunzionale di via S. Pertini per l’organizzazione e la gestione delle attività sportive;

- Che con Determinazione n. 68 del 26/03/2024 R.G. 155 è stato approvato lo schema di bando di gara e lo schema di convenzione per l’affidamento in sub-concessione a terzi della palestra polifunzionale di via S. Pertini per l’organizzazione e gestione delle attività sportive, per un periodo di anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

- Che il bando di gara di cui all’oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Crosia;

- Che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 03/05/2024 alle ore 09:00;

- Che entro il predetto termine sono pervenute le seguenti offerte

.....;

- Che con Determinazione n. _ del Responsabile del Settore n.3 Tecnico è

stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

- Che con Determinazione n. __ del Responsabile del Settore n.3 Tecnico è stato approvato il verbale di gara e proposta l'aggiudicazione provvisoria in favore

- Che con Determinazione n. __ del Responsabile del Settore n.3 Tecnico è stato aggiudicato in via definitiva l'affidamento in sub-concessione a terzi della palestra polifunzionale di via S. Pertini per l'organizzazione e gestione delle attività sportive in favore

- che con comunicazione del __ prot. n. __ veniva invitato l'aggiudicatario a effettuare gli adempimenti necessari al perfezionamento del presente atto di affidamento in concessione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Crosia affida in sub-concessione a la palestra polifunzionale (nella quale si intendono compresi gli spazi di pertinenza e le attrezzature) sita in via S. Pertini per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive, identificata al competente Catasto fabbricati come segue: fg. 5, p.lla 3019, sub 1. La palestra polifunzionale (nella quale si intendono compresi gli spazi di pertinenza e le attrezzature) viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della sottoscrizione della presente convenzione, la quale risulta perfettamente nota al sub-concessionario. Quest'ultimo la prende in consegna e ne diventa custode per il tempo dell'utilizzo dell'affidamento in sub-concessione.

L'oggetto del presente contratto, dunque, consiste nell'affidamento in sub-concessione della palestra polifunzionale (nella quale si intendono compresi gli spazi di pertinenza e le attrezzature) per l'organizzazione e gestione di attività sportive ed, eventualmente, per quelle ricreativo-sociali e/o ricreativo-culturali affini allo sport già inserite nell'offerta tecnico-gestionale. Eventuali diverse destinazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dal Comune.

ART. 2 – Il sub-concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare la palestra polifunzionale in modo corretto alle sue caratteristiche, usando le diligenza del buon padre di famiglia.

Sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le norme di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e alle norme di igiene, dei regolamenti comunali disciplinanti il funzionamento e l'utilizzo della palestra polifunzionale in oggetto.

ART. 3 – La durata dell'affidamento in concessione è di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e spiranti il

ART. 4 – Alla luce delle finalità sociali e delle attività e iniziative a favore della comunità che il sub-concessionario si impegna a svolgere, il canone annuo per l'utilizzo della palestra è pari a € da versare in un'unica soluzione entro il ____ di ogni anni, a eccezione della prima annualità, la quale è stata versata contestualmente alla firma della presente convenzione. Si riportano gli estremi di pagamento del canone annuo della prima annualità:

ART. 5 – il sub-concessionario con la presente convenzione si obbliga a:

a) destinare la palestra all'espletamento delle attività sportive e, se

inserite nell'offerta tecnico-gestionale, di quelle ricreativo-sociali e/o ricreativo-culturali;

b) Versare entro il _ di ogni anno il canone di € _;

c) Usare e custodire la palestra polifunzionale con la diligenza del buon padre di famiglia;

d) Accollarsi le spese dell'organizzazione e della gestione delle attività sportive nonché, in generale, della palestra polifunzionale, ivi compresa la sua manutenzione ordinaria e le sue utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, *internet* e telefono ecc.). Il sub-concessionario a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, ha quindi l'obbligo di volturare le precitate utenze. L'esatto e puntuale adempimento è garantito mediante idonea polizza fideiussoria di cui al successivo articolo 8. Restano a carico dell'Amministrazione gli oneri di manutenzione straordinaria;

e) Esonerare il Comune di Crosia da ogni responsabilità per danni a terzi, alle persone e/o alle cose che potessero in qualsiasi modo o momento avvenire nella palestra. Il sub-concessionario, pertanto, allega idonea polizza assicurativa di cui al successivo articolo 9;

f) Garantire nella palestra la presenza di un tecnico o un dirigente o un associato abilitato al primo soccorso con l'uso del defibrillatore;

g) Comunicare all'Amministrazione Comunale, con frequenza annuale, il programma delle attività sportive dell'intero anno. Inoltre, ricercare con la medesima Amministrazione le necessarie intese qualora quest'ultima dovesse richiedere di inserire nel programma particolari attività;

h) Garantire l'utilizzo gratuito della palestra polifunzionale

all'Amministrazione Comunale per attività sportive e non sportive,

previa comunicazione di quest'ultima;

i) Garantire l'utilizzo gratuito per lo svolgimento delle attività didattico-

sportive agli alunni dell'IPSCT Crosia per tre giorni settimanali,

limitatamente all'orario di svolgimento delle lezioni scolastiche,

tramite convenzione da stipularsi col Comune e la scuola stessa;

j) Ultimare le migliorie, nel caso di presentazione di queste nell'offerta

tecnico-gestionale, entro due anni dalla sottoscrizione della

convenzione;

k) Garantire un comportamento improntato alla massima cortesia e

collaborazione con gli utenti da parte del personale addetto alla

palestra polifunzionale.

ART. 6 – Le tariffe per l'utilizzo della palestra polifunzionale sono deliberate

dall'Amministrazione Comunale secondo la normativa vigente in materia. In

esecuzione del presente affidamento in sub-concessione, e quale corrispettivo

degli oneri assunti con la presente convenzione, ivi compresa la sua

manutenzione ordinaria e le sue utenze (energia elettrica, riscaldamento,

acqua, *internet* e telefono ecc.), le tariffe sono rimosse e introitate

direttamente e in proprio dal sub-concessionario.

Nel caso di utilizzo della palestra polifunzionale ai sensi dell'art. 5 lett. h), le

pulizie e quanto necessario al ripristino del buon ordine del campo di calcio a

cinque sarà posto a carico del Comune.

Il sub-concessionario, richiamato l'art.11 della Convenzione tra il Comune e

la Provincia di Cosenza, è autorizzato a effettuare pubblicità commerciale,

compatibilmente con la struttura oggetto di sub-concessione, secondo le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti in materia ed espletando in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta inteso che l'onere d'imposta sulla pubblicità nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi restano a carico del sub-concessionario.

ART. 7 – Il sub-concessionario non potrà, a sua volta, sub-concedere, né in tutto né in parte né a titolo oneroso né gratuito, quanto forma oggetto del presente contratto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario non potrà, altresì, apportare innovazioni o modificazioni senza specifica preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi di spese dell'organizzazione e della gestione delle attività e della palestra polifunzionale, ivi compresa la sua manutenzione ordinaria e le sue utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, *internet* e telefono) assunti con la presente convenzione, il sub-concessionario ha prestato cauzione per il valore complessivo €. 5.000,00 mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da – emessa in data

ART. 9 – A garanzia dei danni a terzi, persone e/o cose, si allega polizza assicurativa responsabilità civile – atto n. emessa da in data per danni, appunto, alle persone e/o alle cose che potessero in qualsiasi modo e momento avvenire nella palestra, con

massimali non inferiori a:

- 3.000.000, 00= Euro per ogni sinistro;

- 2.000.000, 00= Euro per ogni persona lesa o deceduta;

- 1.000.000, 00= Euro per danni a cose o animali.

ART. 10 – Attesa la responsabilità custodiale di tutto quanto forma oggetto del presente affidamento in concessione in capo al concessionario e sorgente con la sottoscrizione della presente convenzione, la polizza assicurativa relativa a furto, incendio e atti vandalici è in carico del concessionario.

ART. 11 – In caso di inadempimento anche solo parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune di Crosia potrà azionare la risoluzione contrattuale, previa contestazione scritta e sentite le ragioni del sub-concessionario, le quali verranno adeguatamente valutate dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione del provvedimento definitivo.

Qualora il sub-concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dovrà darne preavviso scritto almeno sei mesi prima, senza alcun onere o addebito di carattere economico a carico del Comune.

Resta comunque salvo il diritto di risarcimento danni causati all'Amministrazione.

Resta salvo il diritto di recesso anche dell'Ente comunale in caso di sopravvenuto interesse pubblico e di tutto quanto altro previsto dalla legge.

ART. 12 – Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia. Le parti inoltre convengono che tenteranno la definizione bonaria di ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto. Ove ciò non avvenisse,

ogni controversia sarà deferita al competente tribunale.

ART. 13 - Il Comune di Crosia, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, informa il sub-concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.

ART. 14 – la presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n.131 del 26.04.1986. Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto, quali diritti, imposte tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono a totale carico del sub-concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Crosia:

- Il RUP/Responsabile del Settore Tecnico, *Arch. Luigi Lepera*

Per l'affidatario in sub-concessione:

- Il Legale Rappresentante ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::